



## COMUNE DI LAVAGNA

Città Metropolitana di Genova

### **PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI CON IL COMUNE DI LAVAGNA PER IL SUPPORTO ALL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ASSEGNO DI MATERNITÀ E AL BONUS ELETTRICO PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE - DISAGIO FISICO – BIENNIO 2026-2027**

#### **ART. 1 OBIETTIVI E FINALITÀ**

Con il presente Avviso Pubblico, il Comune di Lavagna intende acquisire la manifestazione di interesse finalizzata a individuare i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) idonei alla stipula di convenzione con l'Amministrazione, per le attività da svolgersi nel prossimo biennio 2024-2025, relativamente agli adempimenti connessi alle seguenti misure:

- 1) Assegno di maternità dei Comuni di cui articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51.
- 2) Compensazione per la fornitura elettrica per disagio fisico di cui di cui al Decreto interministeriale 28 dicembre 2007, nonché al Decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011 e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016.

Attraverso la convenzione si intendono raggiungere le seguenti finalità:

- facilitare il cittadino nella presentazione delle domande relative alle prestazioni sopraelencate, avvalendosi di un centro di assistenza fiscale il più possibile vicino alla zona di residenza o di lavoro;
- fornire un servizio al cittadino attraverso un soggetto riconosciuto che si impegna a garantire gli standard previsti dall'Amministrazione comunale.

#### **ART. 2 OGGETTO**

Le prestazioni per le quali si richiede la collaborazione dei CAF sono di seguito specificate:

##### **2.1 - Assegno di Maternità del Comune.**

L'assegno di maternità, di cui all' articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di

importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso, l'assegno spetta per la quota differenziale).

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.

In caso di madre minore di età, la domanda di assegno di maternità deve essere presentata, in nome e per conto della madre minorenne, dal genitore della stessa o altro soggetto esercente la potestà.

## **2.2 - Bonus per gravi condizioni di salute (Disagio Fisico).**

Il Bonus di cui al Decreto interministeriale 28 dicembre 2007, nonché al Decreto del Ministro della Salute 13 gennaio 2011 e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 consiste in uno sconto annuale sul costo dell'energia elettrica destinato agli utenti che gravano in particolari condizioni di salute (o per quei clienti con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia) costretti ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.

La domanda per il Bonus Elettrico per disagio fisico va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal soggetto con gravi condizioni di salute) ovvero presso un altro ente delegato dal Comune (CAF).

Per richiedere il Bonus Elettrico per disagio fisico non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus è concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

\*\*\*\*\*

Eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nel corso del periodo di convenzionamento circa le caratteristiche delle prestazioni indicate o le modalità di erogazione delle stesse, come pure l'introduzione di nuove misure negli stessi ambiti di intervento, saranno recepite mediante atti formali dall'Amministrazione Comunale e saranno oggetto di specifiche integrazioni alla convenzione in essere.

## **ART. 3**

### **DESTINATARI E REQUISITI RICHIESTI AI FINI DEL CONVENZIONAMENTO**

I CAF interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

#### **3.1 - Requisiti Specifici**

- abilitazione alla costituzione dei centri di assistenza fiscale in base alla normativa vigente (in particolare il Decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31 maggio 1999 e il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
- autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7 del D.M. n. 164/1999;
- iscrizione all'albo dei centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 9 del D.M. n. 164/1999;
- polizza di responsabilità civile di cui all'art. 6 del D.M. n. 164/1999 al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- abilitazione da parte dell'INPS per la trasmissione dati ISEE per via telematica;
- avere almeno una sede operativa nel territorio ricompreso tra Lavagna e Chiavari abilitata allo svolgimento delle attività di cui trattasi;

· autorizzazione alla gestione completa delle pratiche di bonus elettrico per disagio fisico, ai sensi dell'accordo-sottoscritto tra l'ANCI e la Consulta Nazionale del CAF;

In base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di una Società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni odalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali che li hanno costituiti.

In tal caso il CAF dovrà presentare adeguata documentazione della Società di servizi di cui si avvale, da cui si desuma l'affidamento dell'attività di assistenza.

### **3.2 - Requisiti di carattere generale**

- possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione a procedure di manifestazione di interesse e alla stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione,e precisamente insussistenza di situazioni:

- di esclusione di cui da 94 a 98 del Dlgs 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) applicabili alla fattispecie in via analogica;
- di un divieto o interdizione a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di cui all'art.53, co.16-ter, del D. Lgs. n.165/2001;
- essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e ss. mm. e ii., al D.L. 187/2010 e ss. mm. e ii. e al D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
- impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e ss.mm. e ii.;

- accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione da parte del Comune di Lavagna relativa alla procedura in oggetto, avvenga a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

- ottemperare, a quanto previsto ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., in base al quale è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di cui è Titolare il Comune di Lavagna e di osservare, altresì, tutte le prescrizioni previste e quelle contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679);

- garantire per tutto il periodo di validità dell'accordo contrattuale, con apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile che copra espressamente tutte le prestazioni sociali oggetto della convenzione, con oneri a carico del CAF convenzionato, gli utenti e i terzi da eventuali danni provocati a seguito di errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche, sollevando l'Amministrazione comunale da qualunque responsabilità.

I requisiti richiesti ai punti 3.1 e 3.2 dovranno essere posseduti alla data di invio della manifestazione di interesse e permanere per l'intera durata del contratto, pena il mancato convenzionamento o la risoluzione anticipata del contratto.

## **ART. 4**

### **IMPEGNI E OBBLIGHI DEL CAF CONVENZIONATO**

1. Fornire informazioni, assistere e supportare i cittadini per l'accesso ai benefici e alle agevolazioni oggetto del presente avviso;
2. Espletare i servizi di compilazione, stampa, trasmissione telematica relativi alle pratiche menzionate all'art. 2;
3. Assistere nella compilazione e successiva registrazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e dell'attestazione ISEE di cui al DPCM 159/2013, secondo lo schema tipo previsto nel Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali e ss. mm. ii., avvalendosi esclusivamente dell'utilizzo di procedure informatiche e specifiche tecniche fornite dall'INPS o vidimate mediante specifico programma di controllo rilasciato dall'Istituto medesimo;
4. Ricevere l'istanza e ogni altra documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni da parte del richiedente;
5. Quanto all'assegno di maternità, rilasciare a tutti i richiedenti il beneficio la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda, da cui, in particolare, si evincano i dati identificativi del CAF;
6. Fornire al Comune, all'atto della stipula della convenzione e, successivamente, in caso di intervenute modificazioni, indicazione delle eventuali strutture societarie convenzionate, previste dall'art. 11 del D.M. n. 161 del 31.05.99, alle quali il CAF abbia eventualmente affidato lo svolgimento delle attività;
7. Provvedere a nominare un Referente per i rapporti con il Comune, assicurando gli adempimenti segnalati dal competente ufficio comunale per eventuali problematiche emergenti relative alle pratiche presentate, facendo rispettare i tempi e le modalità su descritte;
8. Non richiedere, in alcun caso, al cittadino compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della convenzione;
9. Farsi carico, attraverso apposita polizza assicurativa per responsabilità civile che dovrà essere inviata in copia solo in fase di convenzionamento, dei danni provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto del convenzionamento, procedendo a rimborsare gli utenti che non abbiano percepito il contributo a causa dell'operato del CAF medesimo;
10. Impegnarsi, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire con l'Ente comunicando le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio all'utenza.

Il CAF è responsabile della corretta elaborazione dell'ISEE e del calcolo dell'assegno spettante.

Il Comune di Lavagna non risponde dei danni provocati dagli errori e/ o inadempienze commessi dai CAF nella predisposizione delle pratiche oggetto di convenzionamento.

## **ART.5 - IMPEGNI E OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune provvederà a:

1. abilitare il CAF sulla piattaforma INPS gestione prestazioni sociali, dopo la stipula della convenzione;
2. diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
3. informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio;
4. informare l'utenza circa la possibilità di richiedere l'elaborazione dell'ISEE allo stesso CAF incaricato della gestione delle richieste di assegno;
5. verificare le istanze trasmesse dai CAF, validare le stesse nel caso di presenza dei requisiti anagrafici previsti per l'accesso alle prestazioni;
6. comunicare la validazione al CAF ai fini del successivo caricamento sul portale INPS;
7. comunicare al CAF la non validazione o sospensione delle istanze in caso di necessità di documentazione integrativa;
8. liquidare il compenso previsto per ciascuna pratica, a seguito di ricevimento del *report* semestrale da parte di ciascun CAF;
9. impegnarsi, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire con il CAF comunicando le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio all'utenza

## **ART. 6 - PROCEDURE E ATTIVITÀ**

### **6.1. – Assegno di maternità.**

Le istanze - su modulistica predisposta da ciascun CAF contenente gli elementi essenziali per poter istruire compitamente la pratica - devono essere trasmesse nell'immediatezza della ricezione al Comune di Lavagna all'indirizzo email: [postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it](mailto:postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it) all'attenzione dei "Servizi alla Persona", per il successivo controllo e validazione.

Solo a seguito di nulla osta dell'Ufficio Comunale espresso tramite comunicazione di accoglimento e numero/data di protocollo, il CAF potrà provvedere al caricamento di sudette domande sul Portale INPS.

Il CAF dovrà gestire eventuali rettifiche delle istanze, a seguito di propri errori e/o omissioni o dei richiedenti le prestazioni.

Il CAF provvederà con cadenza semestrale alla trasmissione del report delle istanze validate e caricate sulla piattaforma INPS.

Soltanto a seguito di conferma via e-mail da parte del Comune, il CAF procederà - sulla

base delle indicazioni fornite - all'emissione della fattura elettronica che verrà così posta in liquidazione.

### **6.2 - Bonus elettrico per gravi condizioni di salute**

Il CAF trasmetterà telematicamente le istanze tramite il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGAt), attraverso il quale vengono gestite le operazioni per verificare che il richiedente abbia i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per ottenere l'agevolazione.

Il CAF invierà via e-mail un resoconto semestrale delle istanze accolte da sistema al Comune di Lavagna.

Soltanto a seguito di conferma via e-mail da parte del Comune, il CAF procederà - sulla base delle indicazioni fornite - all'emissione della fattura elettronica che verrà così posta in liquidazione.

## **ART. 7 CORRISPETTIVO**

Il Comune di Lavagna riconoscerà i seguenti importi al Centro di Assistenza Fiscale convenzionato:

- € 15,00 oltre IVA come per legge, per ogni pratica di Assegno di maternità caricata telematicamente sul portale INPS previa validazione da parte del Comune;
- € 4,00 oltre IVA come per legge, per ogni pratica di richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute e caricata telematicamente sulla piattaforma SGAt;

Gli importi si intendono omnicomprensivi di ogni onere e spesa a carico del soggetto convenzionato che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi nei confronti del Comune.

## **ART. 8**

### **TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DURATA DEL CONVENZIONAMENTO**

Il presente Avviso Pubblico non competitivo ha la durata di due anni dalla data di pubblicazione sul sito del Comune di Lavagna.

Non è stabilito un termine perentorio di presentazione delle domande; pertanto, i soggetti interessati possono presentare domanda per tutta la durata del presente Avviso Pubblico.

In particolare, le domande potranno essere presentate a far data dalla pubblicazione dello stesso sul portale istituzionale dell'Ente e sino al 30.11.2027 (mese precedente la scadenza del periodo di convenzionamento fissato al 31.12.2027).

Saranno prese in considerazione tutte le domande presentate dai CAF in possesso dei requisiti previsti e complete della documentazione richiesta.

Il rapporto di collaborazione con il Comune sarà regolato mediante apposita convenzione, con validità dalla data di sottoscrizione della stessa e con scadenza al 31.12.2027, salvo

eventuale prosecuzione disposta nelle more dell'approvazione di nuovo avviso.

## **ART.9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

I CAF interessati dovranno avanzare formale richiesta, utilizzando il modulo di istanza allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del CAF, con firma digitale, o con firma autografa corredata da documento d'identità del dichiarante in corso di validità, dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, quanto di seguito elencato, a pena di esclusione:

- 1) Denominazione completa del CAF;
- 2) Codice fiscale/ partita IVA del CAF e del suo legale rappresentante;
- 3) Indicazione del numero di iscrizione all'Albo dei CAF presso l'Agenzia delle Entrate e delle autorizzazioni all'esercizio di attività di assistenza fiscale;
- 4) Indicazione numero iscrizione all'INPS, INAIL, contratto applicato e numero dipendenti;
- 5) Assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dagli artt. da 94 a 98 del Dlgs 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
- 6) Sede operativa presente sul territorio comunale presso la quale svolgere la gestione delle prestazioni sociali rivolte ai residenti nel Comune di Lavagna (indirizzo, telefono, e-mail) e relativi giorni ed orari di ricevimento al pubblico;
- 7) Nominativo e dati del referente che dovrà rapportarsi con l'Amministrazione comunale, con il compito di coordinamento;
- 8) Codice Identificativo del CAF (nazionale e/o locale) da abilitare all'INPS per la gestione convenzionata delle prestazioni sociali;
- 9) Copertura assicurativa di responsabilità civile professionale per eventuali danni provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione, ivi compreso l'elaborazione dell'ISEE.

Alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

- Copia Polizza copertura assicurativa, di cui al punto 9);
- Fotocopia documento d'identità in corso di validità del Rappresentante Legale o estremi per la verifica della validità della firma digitale;
- Eventuale atto di delega del CAF Nazionale di riferimento alla sottoscrizione della convenzione da parte del referente locale;

Le domande – redatte con la modulistica fornita con il presente Avviso - dovranno essere inoltrate esclusivamente alla PEC: [postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it](mailto:postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it)

## **ART.10**

### **ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

Qualora l'istanza, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, il CAF potrà essere invitato a integrarla e/o a regolarizzarla entro il termine che sarà indicato in apposita comunicazione formale.

La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione, come pure il mancato possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, comporterà il mancato inserimento dell'elenco dei CAF idonei a sottoscrivere le apposite convenzioni.

In presenza dei requisiti previsti, il CAF sarà inserito in un elenco dei soggetti idonei al convenzionamento e si procederà, previo espletamento dei controlli sulle dichiarazioni prodotte, alla stipula della convenzione mediante firma digitale nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Fino al momento della sottoscrizione della convenzione non sorge in capo al Comune alcuna obbligazione nei confronti dei soggetti richiedenti, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di procedere o meno con la sottoscrizione delle convenzioni in relazione all'approvazione degli adempimenti amministrativi e contabili previsti.

## **ART.11 FORMULAZIONE DELL'ELENCO**

L'elenco dei soggetti convenzionati sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Lavagna emesso a disposizione dei cittadini interessati affinché possano rivolgersi direttamente ai Centri di assistenza fiscale per la presentazione delle domande relative alle prestazioni sociali di cui al presente Avviso.

## **ART.12**

### **RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di Lavagna si riserva qualsiasi azione a tutela dei propri interessi, ivi compresa la risoluzione anticipata della convenzione in caso di grave inadempimento da parte del soggetto convenzionato.

Sono considerati casi di grave inadempimento le seguenti situazioni:

- accertato indebito introito a qualunque titolo di somme di denaro per la presentazione delle domande da parte degli utenti;
- mancata risposta a contestazioni dovute a segnalazioni e reclami per comportamento non conforme a quanto riportato nella convenzione sottoscritta;
- caricamento sulla piattaforma dedicata INPS di istanze non validate preventivamente dal Comune.

Inoltre, il Comune di Lavagna si riserva di verificare le situazioni in cui il soggetto convenzionato non abbia provveduto a emettere fatture per prestazioni rese per un intero anno solare.

In caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente Avviso si procederà alla risoluzione anticipata della convenzione.

## **ART. 13**

### **RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CONVENZIONATO**

Il soggetto convenzionato si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione del servizio oggetto del presente Avviso Pubblico.

È tenuto a rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, imputabili all'inesatta esecuzione dell'attività di cui ai precedenti punti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune

## **ART. 14 CONTROLLI**

Il Comune di Lavagna, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., è tenuto a effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese a norma del predetto Decreto avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Agenzie delle Entrate, INPS) e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni dell'art. 11, comma 6, del D.P.C.M. n. 159/2013 e degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dall'Amministrazione comunale, dovrà essere fornita idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.P.C.M. 159/2013.

## **ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il CAF è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 679/2016 (di seguito "Regolamento"), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 28 del "Regolamento" il trattamento dei dati da parte del soggetto (Responsabile del trattamento) sarà disciplinato da un atto che lo vincoli all'Amministrazione (Titolare del trattamento) che stipuli la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale.

## **ART. 16 ULTERIORI INFORMAZIONI**

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono scrivere alla casella di posta elettronica: assistenza.@comune.lavagna.ge.it – 0185/367240

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Parieti indicata dal Dirigente dei "Servizi alla Persona", Dott.ssa Lorella Cella, nominata con decreto sindacale n. 48/2025

Il presente Avviso è inoltre consultabile sul sito istituzionale [www.comune.lavagna.ge.it](http://www.comune.lavagna.ge.it).

**Allegati:**

ALL. A: *Istanza Convenzionamento*

ALL. B: *Schema convenzione*